



**Repubblica Italiana**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI**

**BASSANO DEL GRAPPA**

N. 666 /2013 Sent.

N. 1408/2012 R.G.

N. \_\_\_\_\_ Rep.

N. 3845/13 Cron.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona del dott. Letterio BALSAMO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. R.G. 1408/2012 promossa con ricorso depositato nella Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bassano del Grappa il 22/07/2012

da

CERANTOLA Enrico, nato a Bassano del Grappa il 10/05/1960 e residente Bassano del Grappa (VI) in via Scalabrini nr. 92 in proprio ed in qualità di legale rappresentante *pro tempore* di CERANTOLA Enrico & Luigi S.n.C. con sede legale in Bassano del Grappa (VI) in via Scalabrini nr. 94, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Covolo del foro di Vicenza con domicilio eletto presso il suo studio sito in Bassano del Grappa (VI) in largo Parolini nr. 103/A, giusta mandato in atti;

**OPPONENTI**

**Contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE di VICENZA, in persona del Direttore Provinciale *pro tempore*, con sede in Vicenza in corso Palladio nr. 149 – IN PROPRIO;

**AMMINISTRAZIONE OPPOSTA**

In punto: ricorso in opposizione ex art.22 L. 689/81

Conclusioni dell'opponente: in via preliminare accogliere l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 53 comma 9 e 11 D. Lgs nr. 165/2001 e dell'art. 6 D.L. nr. 79/1997 convertito in legge nr. 140/1997 alla luce del principio di ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale; previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in via principale annullare l'ordinanza impugnata ed in subordine ridurre

l'entità della sanzione inflitta; In ogni caso, in caso di conferma dell'ordinanza ed anche in caso di riduzione dell'importo dovuto, accordare il pagamento rateale in considerazione delle disagiate condizioni dei ricorrenti, con vittoria di spese e competenze di causa;

Conclusioni dell'opposta: in via preliminare respingere la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale; In via principale respingersi il ricorso in opposizione perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi l'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria il 26/07/2012 l'avv. Silvia Covolo del foro di Vicenza in nome per conto e nell'interesse di CERANTOLA Enrico, in proprio ed in qualità di legale rappresentante di CERANTOLA Enrico & Luigi S.n.C., come sopra meglio generalizzati, chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione ex art. 18 legge nr. 689/1981 della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza – Ufficio Controlli nr. Prot. 65.630/2012 cron. nr. 50/12 emessa il 05/07/2012 e notificata agli interessati il 05-10/07/2012. Con detta ordinanza veniva intimato ai sopraindicati ricorrenti di pagare, in solido tra di loro, la somma di € 10.350,00 a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 6 legge nr. 140/1997 per la violazione dell'art. 53 commi 9 e 11 d. lgs nr. 165/2001, oltre a spese di notificazione, per un totale di euro 10.355,16.

Espone parte opponente che il sig. Cerantola Enrico è socio, insieme al fratello Luigi, della officina Cerantola Enrico & Luigi con sede in Bassano del Grappa (VI), di cui è anche legale rappresentante. Ora, dall'anno 2005 in poi la contabilità aziendale, un tempo gestita direttamente dalla signora Bordignon Luigia Giuseppina, madre dei soci, veniva affidata allo studio "*Tributarista Erretre di Remonato Mariano*". La scelta veniva effettuata in considerazione del fatto che già il padre del Remonato si era in precedenza occupato di tali incombenze. I fratelli Cerantola, pertanto, erano convinti in assoluta buona fede che l'esperto cui si erano rivolti fosse semplicemente succeduto nella professione del genitore e che svolgesse in esclusiva soltanto tale attività. Per altro verso i contatti venivano intrattenuti con la sorella del Remonato, tale Remonato Anna Maria, operante all'interno della stessa impresa.

A seguito di accertamenti disposti dalla Guardia di Finanza di Bassano del Grappa a carico dello studio "Erretre di Remonato Mariano", quest'ultimo risultato dipendente a tempo pieno dell'A.S.L. nr. 3 Bassano del Grappa in assenza di alcuna autorizzazione, l'odierno opponente veniva ritenuto responsabile, in solido con la s.n.c. Cerantola, della violazione di cui all'art. 53 comma 9 d. lgs nr. 165/2001, per "aver conferito incarico retribuito al sig. Remonato Mariano senza la prevista autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza nonché l'inosservanza di cui all'art. 53 comma 11 d. lgs nr. 165/2001 per aver ommesso la comunicazione dei compensi corrisposti al sig. Remonato Mariano all'Amministrazione di appartenenza entro i termini di legge", come emerge dal processo verbale di contestazione delle violazioni elevato dalla Guardia di Finanza in data 21/06/2011.

Il Giudice, con ordinanza n. 1408/12 del 27/07/2012, concessa la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato, fissava l'udienza del 19/10/2012, per la comparizione delle parti. All'udienza fissata compariva l'avv. Covolo per i ricorrenti mentre per l'Amministrazione opposta, costituitasi in data 11/10/2012, compariva l'avv. Ciuffreda munita di delega. Concessi termini per memorie istruttorie, all'udienza del 25/01/2013, il giudice ammetteva i testi richiesti fissando all'uopo l'udienza del 12/04/2013 allorchè venivano sentiti i testi Stevanin Amerigo, Cerantola Alberto, Ferraro Maurizio e Uccellatore Paolo. Trattenuta a sentenza con termini, la causa veniva rimessa in istruttoria dal giudice con provvedimento dell'08/08/2013. Infine all'udienza dell'11/10/2013 le parti precisavano le rispettive conclusioni. Il Giudice di Pace, esaurite le incombenze di rito, acquisite le prove documentali e testimoniali offerte, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la tratteneva a sentenza e di questa dava immediata lettura del dispositivo in aula.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Opponendosi alla pretesa risarcitoria della pubblica amministrazione, parte ricorrente, affermata la competenza del giudice di pace adito, solleva in via pregiudiziale eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 commi 9 e 11 d. lgs nr. 165/2001 e dell'art. 6 D.L. 28/03/1997 nr. 79, convertito in legge nr. 140/1997, alla luce del principio di ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale, facendo istanza di

remissione della questione alla Corte Costituzionale. Su tale punto preliminare il giudice non ritiene sussistere i presupposti per accogliere l'istanza di rimessione alla Corte.

Nel merito della questione, parte ricorrente ritiene che, *"per il perfezionarsi delle violazioni contestate agli opposenti, sarebbe necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti: sotto il profilo oggettivo l'affidamento dell'incarico professionale ad un dipendente pubblico, noto come tale.... e sotto il profilo soggettivo..."* la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, dolosa o colposa. Nel caso di specie, sempre a detta di parte ricorrente, è ravvisabile, alla luce di tutte le circostanze della vicenda, *"l'assenza dell'elemento della coscienza e volontarietà dell'omissione addebitata agli odierni opposenti"*, in quanto, in ogni caso, *"l'elemento soggettivo dell'illecito va escluso in presenza di errore sul fatto non dipendente da colpa"*.

Da parte sua l'Amministrazione opposta deduce l'infondatezza delle ragioni esposte da controparte e la piena legittimità della procedura sanzionatoria posta in essere.

Ora l'applicazione della sanzione amministrativa è sottoposta in linea di massima ai principi di personalità e soggettività intesi come regole che radicano la responsabilità in comportamenti consapevoli e propri dell'agente, la c.d. *"suitas"* della condotta, caratterizzati quanto meno da colpa. Le regole della *"suitas"* della condotta e della personalità sono sancite dall'art. 3 della legge 689/1981 secondo cui *"nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa"*. L'ordinamento sanzionatorio amministrativo riconosce, poi, all'art. 4 della legge 689/1981, quali cause di esclusione della responsabilità, sostanzialmente le medesime ipotesi del sistema penale e, pertanto, la legittima difesa, lo stato di necessità, il caso fortuito, l'adempimento del dovere e l'esercizio di una facoltà legittima. L'accertamento del giudice verte non solo sull'elemento oggettivo della violazione, cioè la verifica della sussistenza del fatto materiale offensivo previsto dalla norma sanzionatoria, ma si estende anche alla attribuibilità soggettiva al trasgressore del fatto, che quindi deve appartenergli psicologicamente. Tale indagine verte sia sulla stessa capacità del trasgressore sia sulla mera sussistenza dell'elemento soggettivo cioè di una condotta colposa che, come prima si diceva, può essere esclusa da una causa legittima. In materia la S.C. ha precisato che *"l'esimente della buona fede, applicabile all'illecito amministrativo..., rileva come*

causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso"(Cass. Civ. Sez. II, 06/04/2011 nr. 7885).

Nel caso che ci occupa numerosi e significativi appaiono gli elementi positivi a conferma della assoluta buona fede del ricorrente. Ancora nel processo verbale del 21/06/2011 il Cerantola dichiara agli agenti: *"faccio presente che la mia azienda ha fruito dei servizi fiscali già ai tempi del padre (del Remonato), che esercitava la medesima professione... Mai siamo stati a conoscenza del fatto che fosse stato assunto quale dipendente pubblico, altrimenti ci saremmo comportati di conseguenza. Inoltre lo studio tributarista E è sempre stato dotato di regolare partita IVA, quindi nulla faceva sospettare una posizione irregolare del titolare"*.

Dalle risultanze documentali e testimoniali è poi emerso con ogni evidenza che il Remonato era titolare della ditta *"Erretre di Remonato Mariano"*, con oggetto sociale l'elaborazione di dati contabili e con regolare partita IVA e che detta ditta svolgeva tale attività fiscale e contabile per conto di varie ditte alla luce del sole. Tanto è vero che il Remonato era anche iscritto all'Albo dei Commercialisti e che la *"sua"* società emetteva regolari fatture intestate propriamente a *"Studio tributarista Erretre di Remonato Mariano"*. Appare, a questo punto, largamente condivisibile la considerazione espressa dalla difesa dei ricorrenti che qualifica gli stessi come persone *"molto semplici, che prestano una attività di tipo prettamente manuale e non sono certo soliti rapportarsi con professionisti o studi"*, tanto più che *"i soci si rivolgevano abitualmente non tanto al sig. Remonato personalmente quanto alla sorella di lui, Remonato Anna Maria, operante all'interno dello studio Erretre"*.

E infine appare francamente inverosimile e per certi versi risibile poter seriamente supporre che i Cerantola, operai meccanici quotidianamente impegnati a lavorare manualmente nella loro officina, potessero essere a conoscenza dello *status* di pubblico dipendente del Remonato, quando al contrario l'A.S.L. nr. 3, della quale il Remonato era dipendente a tempo pieno e che pure qualche controllo avrebbe potuto espletare a fronte di una attività svolta senza la prescritta autorizzazione ma anche senza neanche alcun

sotterfugio o cautela formale, era completamente all'oscuro di siffatta attività fino agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza.

Occorre considerare che i rilievi, del tutto fondati, circa l'errore in buona fede appaiono assorbenti rispetto ad ogni altra questione prospettata dal ricorrente. E, pertanto, rilevandosi che la "ratio decidendi" sopra esaminata è di per sé sola sufficiente a sorreggere la decisione, si impone l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del provvedimento impugnato. Sussistono giustificati motivi perché possa essere disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

### IL GIUDICE DI PACE

definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione

- 1) **ACCOGLIE** l'opposizione di cui al ricorso presentato il 26/07/2012 da **CERANTOLA Enrico**, nato a Bassano del Grappa il 10/05/1960 e residente a Bassano del Grappa (VI) in via Scalabrini nr. 92, in proprio ed in qualità di legale rappresentante *pro tempore* di **CERANTOLA Enrico & Luigi S.n.C.** con sede in Bassano del Grappa (VI) in via Scalabrini nr. 94, contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Vicenza;
- 2) **ANNULLA** l'ordinanza ingiunzione impugnata nr. Prot. 65.630/2012 cron. Nr. 50/12 emessa dall'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 05/07/2012;
- 3) **DICHIARA** integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Bassano del Grappa, 11 ottobre 2013

Il Direttore amministrativo


D.ssa Orsolina Caretta



Sentenza depositata in cancelleria il


Il Direttore amministrativo

D.ssa Orsolina Caretta



IL GIUDICE DI PACE

(dr. Letterio Balsamo)



18 OTT, 2013